



TRIBUNALE di ROMA III Sezione LAVORO

In persona del giudice dott.ssa Sigismina Rossi , ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 19478/ 2023 tra

FNS CISL , rappr.ta e difesa dall' avv. F. LA GATTUTA

E

MINISTERO DELL'INTERNO , rappr.to e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .

[[[]]]

Il Giudice, letti gli atti, a scioglimento di riserva, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 12.6.23 e regolarmente notificato, FNS CISL chiedeva accertarsi “la lesione delle prerogative sindacali e della vigenza e legittimità dell’accordo integrativo nazionale concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco ed al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; dell’articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sottoscritto in data 19 aprile 2016”; lamentava quanto segue: “Il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (d’ora in poi Dipartimento), in data 19 aprile 2016, ha sottoscritto un accordo integrativo nazionale con le Organizzazioni sindacali rappresentative di Comparto, ai sensi dell’art. 38 comma 1, D.lgs. n. 217/2005, concernente i criteri per l’effettuazione dei trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del fuoco, ed al ruolo dei capo squadra e capo reparto, disposti ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell’articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 2) Tale accordo, ancora vigente, all’art. 3 precisa che «Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati “posti extra organico” riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1 anche in considerazione dell’organico operativo delle sedi di servizio». Successivamente, tramite decreto del Vice Capo Dipartimento Vicario, è stato precisato all’art. 1 che « In relazione a quanto previsto dall’articolo 3 dell’Accordo Integrativo Nazionale del 16 aprile 2016, il limite massimo di posti extra organico, per ciascun Comando e/o Direzione Regionale è fissato nella misura del 2% della dotazione organica teorica del ruolo dei Vigili del fuoco o del ruolo dei Capi squadra e dei Capi reparto, di cui al decreto del Ministro dell’Interno 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii. Per tutte le motivazioni di cui in premessa, la copertura del limite massimo dei posti extraorganico, per ciascuna sede individuata, subordina l’accoglimento delle ulteriori istanze pervenute alla disponibilità dei medesimi posti». Nel medesimo

accordo le parti, all'art. 9, si sono impegnate ad estenderlo anche alle rimanenti qualifiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre le qualifiche di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto. 3) Il suddetto accordo ha trovato regolare applicazione dalla data della sottoscrizione sino ai giorni nostri, quindi per circa 7 anni, quando il Dipartimento, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha deciso in via unilaterale di non procedere più alla sua applicazione, disconoscendone la validità. 4) Giova precisare che la mancata applicazione dell'accordo in questione, relativo ai trasferimenti temporanei, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; dell'art. 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, produce effetti negativi sulle procedure di mobilità volontaria a domanda del personale Vigili del Fuoco, Capo Squadra e Capo Reparto, disposte in applicazione dell'accordo integrativo concernente i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali di mobilità volontaria a domanda del personale non direttivo e non dirigente. 5) La Direzione Centrale per le Risorse Umane, infatti, disapplicando l'accordo sui trasferimenti temporanei ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; dell'art. 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pregiudica la mobilità del personale con anzianità di servizio maggiore, in favore del personale più giovane che beneficia dei suddetti disposti legislativi, con tutte le conseguenze negative che proprio l'accordo mirava ad evitare. Tale situazione appare allo stato insostenibile, in ragione dell'elevatissimo numero di dipendenti destinatari dei suddetti benefici poiché, nella sostanza, ha alterato e reso vane le normali procedure di mobilità volontaria a domanda del personale. 6) La condotta tenuta dall'Amministrazione, oltre che lesiva degli interessi individuali dei singoli lavoratori che aspirano alla mobilità ordinaria a domanda, appare violativa delle prerogative sindacali e, segnatamente, genera un profondo discredito della ricorrente, con evidente lesione della sua immagine di fronte ai propri iscritti e più in generale di fronte ai lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"; eccepiva la violazione dell'art.28 st.lav. per disapplicazione unilaterale dell'accordo in oggetto; concludeva: "...voglia ordinare al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro pro- tempore, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti conseguenti, anche mediante affissione di copia dell'emanando provvedimento nei locali dell'Amministrazione resistente, e conseguentemente dichiarare la validità dell'accordo integrativo nazionale concernente i criteri per i trasferimenti temporanei del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco ed al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sottoscritto in data 19 aprile 2016. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. Salvo ogni altro diritto".

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, il quale eccepiva il difetto di giurisdizione e l'infondatezza nel merito, in quanto "la mancata applicazione dell'Accordo integrativo del 19 aprile 2016 non consegue ad una scelta arbitraria dell'Amministrazione, ma alla necessità di evitare l'applicazione di un istituto che, seppure formalizzato, andrebbe a legittimare ipotesi di esubero di personale, ed è comunque privo di copertura normativa e, quindi, non applicabile, come sottolineato dal Dipartimento della Funzione Pubblica"; richiama infatti il parere in data 29.4.2021 del Dipartimento della Funzione pubblica; chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso.

A seguito di istruttoria documentale, la causa è stata trattenuta in riserva.

Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di carenza di giurisdizione.

L'art.63 Dlgs 165/2001, per quel che qui interessa, prevede: "c.3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto".

In ordine alla giurisdizione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno già avuto modo di esaminare la questione, osservando che sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e che incida non solo sulle prerogative sindacali dell'associazione ricorrente, ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici dipendenti (cfr, Cass., SU, n. 20161/2010). Al riguardo, in particolare, è stato evidenziato che l'intervenuta abrogazione, ad opera della L. n. 83 del 2000, art. 4, della L. n. 300 del 1970, art. 28, commi 6 e 7, esprime la volontà del legislatore che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo quella dettata, in termini inequivoci, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, che devolve al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, senza più l'interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l'associazione sindacale richieda anche la rimozione di un provvedimento incidente su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato; ossia senza più quell'eccezione, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, che residuava proprio in forza della L. n. 300 del 1970, abrogato art. 28, comma 7 (v. Cass Sez. U, Sentenza n. 2359 del 09/02/2015).

Non si hanno motivi per discostarsi da tale impostazione e pertanto deve affermarsi, anche nel caso di specie, in cui parte ricorrente è organizzazione sindacale che difende lavoratori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il cui rapporto di impiego è disciplinato in regime di diritto pubblico, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Anche nel merito il ricorso appare fondato.

Deve osservarsi innanzitutto che oggetto di questo giudizio è l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'amministrazione al fine di ottenere l'ordine di cessazione dello stesso; ritiene infatti parte ricorrente che l'aver unilateralmente deciso di non procedere all'applicazione di un accordo integrativo nazionale, riguardante i trasferimenti temporanei ai sensi dell'art.33 c.5 legge 104/92, sia comportamento che danneggia non solo gli interessi dei singoli lavoratori, ma anche quelli del sindacato avendo "screditato il sindacato agli occhi dei medesimi".

Dalla documentazione in atti si evince che, in forza di accordo integrativo nazionale, sottoscritto anche dalla sigla sindacale ricorrente, veniva fissato un limite massimo di posti, definiti "extra organico", e che, in attuazione del detto accordo, l'amministrazione si era vincolata nel fissare il limite massimo dei posti extra organico, destinato alla mobilità dei lavoratori, nella misura del 2% della dotazione organica teorica.

Con il parere in data 29.4.2021, sono stati avanzati dubbi circa i criteri utilizzati per disciplinare i trasferimenti ex art.33 c.5 L.104/92, ritenendoli in contrasto con il limite, contenuto nella norma, della sussistenza di una vacanza disponibile.

Con nota in data 7.6.2021- v. in atti- l'amministrazione ha comunicato alle organizzazioni sindacali che, per le motivazioni espresse, che attengono soprattutto, in considerazione del rilevante numero di richieste pervenute, alla necessità di un momento di verifica della fattibilità sotto il profilo organizzativo, avuto riguardo alle esigenze delle sedi di provenienza e a quelle delle sedi di destinazione, "l'accordo integrativo nazionale non trova applicazione".

E' stato precisato più volte che l'azione esercitabile dai sindacati, ai sensi della legge n. 300 del 1970, art. 28, è distinta ed autonoma rispetto alle azioni che possono esercitare i lavoratori a tutela dei propri diritti individuali eventualmente colpiti dagli stessi comportamenti antisindacali denunciati dal sindacato, essendo diversi sia la causa petendi sia il petitum.

Inoltre, la Cassazione, a partire dalla sentenza delle S.U. n. 5295 del 1997, ha stabilito che "Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero".

Nel caso di specie, non può non negarsi rilevanza, ai fini della sussistenza di una condotta antisindacale, alla disdetta unilaterale, indipendentemente dai motivi, del contratto in oggetto senza una previa interlocuzione con le organizzazioni sindacali stipulanti.

Anche laddove sia ammesso il recesso ad nutum, deve essere sempre effettuata una valutazione del pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto; ciò vale anche per i contratti collettivi di diritto comune, che costituiscono manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, assoggettati agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. richiesti nella formazione e nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di specie, solo in data 3.3.2023 le organizzazioni sono state convocate ad un tavolo per discutere della mobilità del personale; in ogni caso, la Cassazione, in tema di disdetta unilaterale, ha precisato che la portata della violazione non è elisa dalla mera partecipazione dell'organizzazione sindacale alle trattative per la stipula del nuovo contratto". (v. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 33982 del 17/11/2022).

Sebbene la disdetta risalga al 2021, non può negarsi che la condotta mantenga a tutt'oggi il carattere dell'attualità; è stato ancora precisato che "In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione

globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale". (v. Cass. Sentenza n. 3837 del 26/02/2016).

Nel caso di specie, sussiste a tutt'oggi la lesione dell'immagine del sindacato, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale.

Il ricorso, quindi, merita accoglimento sotto il profilo dell'accoglimento della domanda relativa all'illegittimità del comportamento datoriale e della cessazione dello stesso, senza che si debba entrare nel merito della legittimità o meno del testo contrattuale, che andrà valutato di volta in volta laddove vi sia richiesta individuale di applicazione.

Le spese si pongono a carico di parte soccombente e si liquidano con in dispositivo, con distrazione come richiesto.

PQM

Visto l'art.28 st. lav.;

dichiara l'illegittimità del comportamento datoriale di disdetta unilaterale e per l'effetto ordina alla parte resistente la cessazione dello stesso;

condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in E.5.000,00, oltre 15%, IVA E CAP come per legge, da distrarsi.

SI COMUNICHI.

Roma 21.8.2023

il giudice

dott. S. Rossi